



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 48 Registro deliberazioni Del 05/03/2021	OGGETTO: Approvazione linee guida per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale.
---	--

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 12.40 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	ALESCI	Francesco	Assessore		X
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore		X
5	DE GAETANO	Giuseppina Beatrice	Assessore	X	
6	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
7	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	
8	MAGISTRI	SIMONE	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli /articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi /dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA


di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Assessore proponente: 

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Premesso che

- il Comune di Milazzo nello svolgimento delle attività istituzionali, è talvolta chiamato ad agire o resistere in giudizio di fronte al giudice civile, penale, amministrativo o tributario, con la relativa necessità di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente in giudizio;
- non è istituito il Servizio Avvocatura Civica anche se è intenzione di questa Amministrazione di provvedervi non appena le condizioni economiche dell'Ente e la nuova disciplina dei concorsi ne consentiranno l'attuazione;
- l'ente è dotato di un Elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune – istituito in esecuzione della Deliberazione della Giunta Municipale n 109 del 18 maggio 2017 e successivamente modificato da ultimo Deliberazione della Giunta Municipale n 136 del 9 novembre 2020 – strutturato in forma di elencazione nominativa degli iscritti e suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso, cui attingere al verificarsi delle esigenze difensive;

Rilevato che

- i servizi legali sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del nuovo codice dei contratti pubblici (articolo 17 comma 1 d.lgs. 18 aprile 2016 n°50);
- l'attività di selezione del difensore è comunque soggetta ai principi - per quanto qui interessa - di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (articolo 4 d.lgs. 18 aprile 2016 n°50);
- l'aggiornamento delle linee guida si rende necessario al fine di adeguare le stesse al parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n 02017 del 3 agosto 2018 sulle linee guida per affidamento degli incarichi legali proposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto lo schema di “Linee guida per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale”, allegato “A” alla presente proposta di delibera per costituirne parte sostanziale ed integrante;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267,
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n°50 recepito in Sicilia ai sensi dell'art 24 della L.R. n 8/2016;
- il decreto ministeriale 10 marzo 2014 n°55;
- lo Statuto Comunale,

- il Regolamento sul sistema dei controlli interni;

PROPONE

1. di approvare le allegate “Linee guida per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale”, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e/o minori entrate a valere sull’esercizio in corso;
3. di trasmettere il provvedimento de quo all’Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione;
4. di demandare al dirigente competente l’attuazione delle stesse, nonché di tutti gli atti conseguenti;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere in merito;
6. di dare atto che, a far data dall’esecutività delle presenti Linee Guida, si intendono revocate tutte le precedenti linee guida disciplinanti analoga materia.

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

ART. 1 - Oggetto

1. Le presenti Linee Guida hanno ad oggetto le modalità di conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2 - Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati e dei professionisti patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Giustizia Amministrativa, Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione D - CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio presso: Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Messina - Cassazione Sezione Tributaria.

2. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo od associato iscritto all'albo degli Avvocati tenuto da uno degli ordini di cui al R.D.L. del 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 e s.m.i., nonché dei soggetti di cui all'art. 12 del D.lgs. 546/1992 e s.m.i.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Dirigente del 1° Settore, di Avviso pubblico sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente.

3. I nominativi dei professionisti richiedenti sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
4. In casi del tutto eccezionali adeguatamente motivati è consentito l'affidamento di incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
5. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 e quanto disposto da apposito regolamento comunale.
6. L'elenco verrà aggiornato d'ufficio a cura del responsabile del Servizio ogni qualvolta sia necessario, a seguito di nuove richieste di iscrizione o di modifica dei dati ivi contenuti e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 3 - Iscrizione nell'Elenco

1. I professionisti che intendano essere inseriti nell'elenco devono presentare apposita domanda - corredata dal *curriculum vitae* - contenente, oltre alle generalità del richiedente, le seguenti dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati, ovvero per i contenziosi dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, iscrizione negli albi e/o agli elenchi di cui all'art. 12 del d.lgs. 546/1992 e s.m.i.;
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) di non trovarsi in posizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con la amministrazione comunale ai sensi della vigente normativa e dal Codice deontologico forense;
 - e) di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione da parte dell'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - f) che i fatti e gli atti indicati nel *curriculum vitae* sono veri e documentabili;
 - g) di non avere in corso, in proprio o come socio di società di persone o di capitali o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Milazzo;
 - h) di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Milazzo o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;

- i) di accettare tutte le norme del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quelle del codice di comportamento integrativo del Comune di Milazzo;
 - j) di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione, pena la risoluzione del contratto;
 - k) di dare il consenso per il trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Milazzo del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. e int.;
 - l) di essere disponibile ad assumere l'incarico alle condizioni fissate nello schema di disciplinare approvato con determinazione del Dirigente del I Settore;
 - m) di aver stipulato apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi della propria attività professionale e di impegnarsi a mantenerla per la durata del mandato conferito dal Comune, adeguandone il massimale al valore della lite, laddove necessario;
 - n) la specificazione della sezione per la quale si fa richiesta di iscrizione, fino ad un massimo di due.
2. Per gli studi associati i requisiti di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente. L'incompatibilità di cui alle lett. d) e g) del superiore comma 1 opera anche nei confronti di professionisti che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale.
3. Il comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

ART. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta, ai sensi dell'art. 26 lett. h) del vigente statuto comunale, con provvedimento della Giunta Municipale, su proposta di deliberazione redatta dal 1° Settore - Servizio Contenzioso, sulla scorta di apposita relazione, recante le ragioni circa l'opportunità di agire o resistere in giudizio, formulata dal Responsabile del Settore competente per materia.
2. L'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale viene effettuata, previa istruttoria, con determinazione del Dirigente del Settore I, su indicazione del Sindaco, cui spetta la rappresentanza legale dell'Ente e che conferisce la procura alle liti, attingendo all'elenco aperto, secondo i seguenti principi:
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - assenza conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
 - principio di rotazione.
3. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura

dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

4. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

5. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

ART. 5 - Condizioni

1.L' incarico al professionista dovrà essere seguito dalla stipula di apposito disciplinare redatto in conformità allo schema tipo approvato con determinazione del Dirigente del Settore 1, nel quale dovranno essere riportati:

- a) indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato nel rispetto della Tabella di cui al successivo art. 6;
- c) obbligo del professionista all'informativa della stima del rischio soccombenza ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett H) di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- d) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- e) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- f) obbligo di prospettare eventuali soluzioni bonarie e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col responsabile del Servizio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo concordato;
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

ART. 6 - Corrispettivo.

1.Il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e sarà determinato nella misura dei minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, aggiornato al DM 37/2018

e s.m.i.

2. Oltre ai compensi professionali pattuiti saranno riconosciute anche le spese effettivamente dovute documentate, quali contributo unificato, spese di notifica, ecc.

2-bis. Oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato sarà riconosciuta una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso per la prestazione, come per legge.

3. Il Servizio contenzioso, prima di procedere al conferimento di qualsiasi incarico legale, procederà a determinare il valore della controversia.

4. Su richiesta del professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell'ente, potrà essere riconosciuto un anticipo, in misura non superiore al 30% dell'importo convenuto, previa presentazione di fattura elettronica da parte del professionista su compensi pari o superiori ad € 1000,00.

5. Per i giudizi ricadenti al di fuori del Distretto di Corte di Appello di appartenenza del Legale, a quest'ultimo è assicurato un rimborso spese, previa rendicontazione da parte dello stesso, pari ai seguenti importi:

- fino ad €. 200,00 per i giudizi ricadenti nei Distretti della Corte d'Appello della Regione Siciliana e nel distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria;

- fino ad €. 500,00 per i giudizi ricadenti in tutti gli altri Distretti di Corte di Appello diversi da quelli sopra indicati e per i giudizi in Cassazione e avanti le Giurisdizioni superiori, ivi comprese la Corte Europea e Corte di Giustizia UE.

6. Non sono previste spese di domiciliazione, salvo che per i giudizi di esecuzione, come per legge.

ART. 7- Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall' Elenco dei professionisti che:

- a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c) abbiano rifiutato o rinunciato, senza giustificato motivo, un incarico.

ART. 8- Registro

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

2. Nel registro saranno indicati:

- Generalità del professionista
- Estremi del provvedimento di incarico;
- Importo del compenso.

Art. 9 - Transazione delle controversie

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombente, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente, secondo i criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.
2. Il Dirigente del Settore competente per materia, con parere scritto favorevole del legale incaricato, valuterà la definizione in via transattiva della/e causa/e pendenti. Per le controversie stragiudiziali sarà il Dirigente del Settore interessato, competente per materia, a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'an debeat e del quantum debeat al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare aggravio di spese a carico dell'Ente.
3. Il legale incaricato dall'ente, nel caso di cause pendenti, ovvero il Dirigente del Settore competente, nell'ipotesi di controversie stragiudiziali, stilerà lo schema dell'atto di transazione.
4. L'atto transattivo dovrà essere controfirmato da tutte le parti.

Art. 10 – Adempimenti del Servizio legale

1. Il Servizio Contenzioso unitamente ai Dirigenti competenti ratione materiae segue l'evolversi dei contenziosi affidati al legale esterno predisponendo quanto possa rendersi necessario per il regolare e compiuto espletamento dell'incarico.
2. In particolare il Servizio cura la trasmissione al professionista di tutta la documentazione utile a espletare la difesa dell'Ente.
3. A tal fine le Strutture dell'ente devono fornire al Servizio Contenzioso, nei termini dallo stesso indicati, tutti gli atti, i documenti e gli elementi in loro possesso utili per la trattazione della controversia al fine di non incorrere in decadenze o prescrizioni lesive degli interessi del Comune.
4. In caso di esito vittorioso della causa il Servizio Contenzioso dovrà provvedere a curare il recupero delle somme, anche eventualmente incaricando lo stesso legale e con facoltà di autorizzare la distrazione delle spese legali liquidate in sentenza.
- 5.. Qualora, al contrario, il giudizio risulti perdente e si ravvisino responsabilità del Professionista è obbligo del Servizio Contenzioso informarne la Giunta Comunale, per eventuali azioni di responsabilità e per la cancellazione del legale dall'elenco.

Art. 11 – Esecuzione delle sentenze

1. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente, si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa o di una definizione transattiva, ricorrendone i presupposti, sulla base della relazione del professionista incaricato.
2. Per le esecuzioni delle sentenze e delle decisioni giurisdizionali si applica la normativa vigente in materia.

Art. 12 - Giudizi nei quali il Comune può stare in giudizio personalmente

1. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, promosso ai sensi della Legge 689/1981 e dell'art. 6 del D.lgs. 1°Settembre 2011 n. 150 e s.m.i., nei giudizi in materia di circolazione stradale, di accesso agli atti amministrativi e, comunque, in tutte le ipotesi nelle quali il Comune può stare in giudizio personalmente, il Sindaco può delegare a stare in giudizio il Dirigente del Settore competente per materia ovvero un suo sostituto, il quale dovrà predisporre i necessari atti di difesa e di comparizione in giudizio.
2. Rimane comunque nella facoltà dell'Ente, da motivarsi adeguatamente, di farsi assistere e rappresentare in giudizio, da un legale esterno, anche nelle cause nelle quali può stare in giudizio personalmente.

Art. 13 - Ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie, Provinciale e Regionale

1. È demandata al Dirigente del Settore la costituzione del Comune in tutti i giudizi promossi innanzi alle Commissioni Tributarie di I e II grado.
2. Per le controversie innanzi alle Commissioni Tributarie di I e II grado, il Dirigente del Settore potrà stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura.
3. Qualora il Dirigente del Settore ritenga opportuno investire della difesa un professionista esterno si applicano le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida. In tal caso, il Dirigente del Settore Finanziario provvederà a nominare il legale con le modalità stabilite dal presente regolamento, attingendo dall'elenco di cui al precedente art. 2.

Art. 14 - Fattispecie escluse

1. Le presenti linee guida non si applicano quando la difesa in giudizio dell'Amministrazione viene affidata, in forza di polizze assicurative stipulate dall'Ente, a professionisti scelti dalle compagnie assicurative e con oneri ad esclusivo carico delle stesse.
2. In tal caso, il Comune si limita ad assumere la relativa determinazione di incarico demandando alla Compagnia assicurativa l'individuazione del nominativo del legale e specificando espressamente nel provvedimento che di tale fattispecie si tratta e che non comporta oneri per l'Ente.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL' ATTO
(Art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere *favorevole*

Milazzo, li *05.03.2021*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE del SETTORE

Segretario Generale
Dot.ssa Andreina Mazzù

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere *favorevole*

Milazzo, li *05.03.2022*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE del SETTORE

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 08/03/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E.DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____

Milazzo, li _____

Il Responsabile dell'U.C.